

CODICE UNIVOCO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA - SPLIT PAYMENT

CODICE UNIVOCO PER LA FATTURAZIONE ELETTRONICA

COMUNICAZIONE AI FORNITORI DEL COMUNE DI CASTELBALDO

Il Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013, entrato in vigore il 6 giugno 2013, ha fissato la decorrenza degli obblighi di utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici con la Pubblica Amministrazione, ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

In ottemperanza a tale disposizione, questa Amministrazione, a decorrere dal 31 marzo 2015, non potrà più accettare fatture che non siano trasmesse in forma elettronica secondo il formato di cui all'allegato A "Formato della fattura elettronica" del citato DM n. 55/2013.

Inoltre, trascorsi mesi 3 dalla suddetta data, questa Amministrazione non potrà procedere ad alcun pagamento, nemmeno parziale, sino alla ricezione della fattura in formato elettronico.

Per le finalità di cui sopra, l'art. 3, comma 1, del citato DM n. 55/2013 prevede che l'Amministrazione individui i propri uffici deputati alla ricezione delle fatture elettroniche, inserendoli nell'Indice delle Pubbliche Amministrazioni (IPA), che provvede a rilasciare per ognuno di essi un Codice Univoco secondo le modalità di cui all'allegato D "Codici Ufficio".

Il Codice Univoco Ufficio è un'informazione obbligatoria della fattura elettronica e rappresenta l'identificativo univoco che consente al Sistema di Interscambio (SdI), gestito dall'Agenzia delle Entrate, di recapitare correttamente la fattura elettronica all'ufficio destinatario. A completamento del quadro regolamentare, si segnala che l'allegato B "Regole tecniche" al citato DM n. 55/2013, contiene le modalità di emissione e trasmissione della fattura elettronica alla Pubblica Amministrazione per mezzo dello SdI, mentre l'allegato C "Linee guida" del medesimo decreto, riguarda le operazioni per la gestione dell'intero processo di fatturazione.

Quanto sopra premesso, si comunica il **Codice Univoco Ufficio** per il Comune di Castelbaldo, al quale dovranno essere indirizzate, a far data dal 31 marzo 2015 le fatture elettroniche per ciascun contratto in essere:

-DENOMINAZIONE ENTE: Comune di Castelbaldo

- **CODICE UNIVOCO UFFICIO:** UFXCWW

- **NOME DELL'UFFICIO:** Uff_eFatturaPA

- **COD. FISC. DEL SERVIZIO DI F.E.:** 82001830288

Oltre al Codice Univoco Ufficio, che deve essere inserito obbligatoriamente nell'elemento "Codice Destinatario" del tracciato della fattura elettronica, si prega altresì di indicare nella fattura anche le seguenti informazioni:

- "Codice CUP" (Codice Unitario del Progetto)
- "Codice CIG" (Codice identificativo Gara)
- "altro elemento" (determinazione di impegno di spesa).

Si invita a voler verificare, per quanto di proprio interesse, le "Specifiche operative per l'identificazione degli uffici destinatari di fattura elettronica" pubblicate sul sito www.indicepa.gov.it e la documentazione sulla predisposizione e trasmissione della fattura elettronica al Sistema di Interscambio disponibile sul sito www.fatturapa.gov.it

Art. 1, comma 629, Legge 190/2014 (Legge di stabilità per l'anno 2015) disposizioni in materia di "Split payment"

Ai fornitori / appaltatori del Comune di Castelbaldo (PD)

Si porta a conoscenza che, ai sensi della normativa sopra indicata, a decorrere dal 1° gennaio 2015 "Per le cessioni di beni e per le prestazioni di servizi effettuate nei confronti (...), degli enti pubblici territoriali (...), per i quali i suddetti cessionari o committenti non sono debitori d'imposta ai sensi delle disposizioni in materia d'imposta sul valore aggiunto, l'imposta è in ogni caso versata dai medesimi secondo le modalità e termini fissati con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze".

Si comunica pertanto che, in relazione alle fatture presentate a questo Ente, relative a cessioni di beni o a prestazioni di servizio, l'imposta sul valore aggiunto verrà versata direttamente all'Erario da questo Ente.

Si chiede, quindi, di apporre in fattura la seguente dicitura: ***"L'IVA sarà versata dall'Ente Pubblico ai sensi dell'art. 17-ter, D.P.R. n. 633/1972."***

Sono escluse, ai sensi del comma 2 dell'art. 17-ter, D.P.R. 633/1972, i compensi per prestazioni di servizi assoggettati a ritenute alla fonte a titolo di imposta sul reddito.